


Oggetto: **Esecuzione ordinanza TAR Campania – Napoli n. 135 del  
20/01/2016 – sez. IV – Giudizio Di Lorenzi Lucia c/ MIUR – Uf-  
ficio Scolastico Regionale per la Campania – R.G. 1032/2015.**


Ai fini dell'ottemperanza da parte dell'Amministrazione agli obblighi imposti con l'ordinanza che si rimette in copia, si consegnano i seguenti atti e documenti:

- 1) Copia del ricorso ritualmente notificato – R.G. 1032/2015;
- 2) Copia dei motivi aggiunti ritualmente notificati – R.G. 1032/2015;
- 3) Copia ordinanza n. 135/2016;
- 4) Elenco dei nominativi dei controinteressati ai quali dovrà essere effettuata la notifica del ricorso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- 5) Estratto dal sito della G.U. della pubblicazione per pubblici proclami su G.U. n. 16 Parte Seconda del 06/02/2016.

Si rimette della documentazione prima indicata, anche supporto informativo.

avv. Maria Laura Laudadio





Avv. Maria Laura Rita Laudadio  
 Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli  
 Tel. 081.7611247 - 682402 - fax 081.682855  
 P.IVA 06675610634  
 email: maria.laudadio@avvocatinapoli.legalmail.it

Mandato  
 avv. Maria Laura Laudadio  
 avv. Antonia Dal Ponte

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
 CAMPANIA - NAPOLI**

la sottoscritta prof.ssa Lucia  
 Di Lorenzi C.F.  
 DLRLCU68L49C129J

**RICORRE**

La prof.ssa Lucia di Lorenzi, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 09.07.1968, C.F. DLRLCU68L49C129J, e residente in Portici (NA), al Corso Garibaldi, n. 179, rappresentata e difesa giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: [marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it), C.F.: LDDMLR61C62B180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC: [antonia.dalponte@pecavvocatinola.it](mailto:antonia.dalponte@pecavvocatinola.it)), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendo Vi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso di causa dando sin d'ora per rato e fermo il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

**CONTRO**

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

*Lucia Lorenzi*  
 Visto per Autentica  
*Antonia Dal Ponte*

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE  
 DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**

a) della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola

primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, *in parte qua* vede la ricorrente collocata al 247° posto con punteggio totale di 73,50 e punti 4,20 per titoli culturali e punti 2,30 per titoli di servizio e professionali;

b) dei verbali della Commissione di concorso, mai comunicati o notificati, contenenti la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;

c) dei verbali della commissione del concorso, se esistenti, mai comunicati o notificati, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;

d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

#### FATTO

In data 13.7.2011 la Direzione Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha indetto, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amm.ne scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.

L'art. 1 del Bando di concorso al primo comma prevede che "*Ciascun ruolo regionale comprende in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*"; al 2° comma la previsione della *lex specialis*, individua il numero dei posti messi a concorso a livello regionale,

quantificando il numero totale determinato in n. 2.386 posti complessivi, suddivisi come da allegato 1, parte integrante del bando, per singola regione.

Per la Regione Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti.

L'art. 2 del bando di concorso prevede, in attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 che la procedura concorsuale si svolga in tutte le sue fasi a livello regionale, ed in particolare, al comma 2, la disposizione in commento prevede che *“l'ufficio scolastico regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e procede alle esclusioni contemplate dall'art. 6”*.

La procedura concorsuale è disciplinata dall'art. 9 del bando di concorso, ove l'accesso alle prove concorsuali, articolate in due prove scritte, una prova orale, valutazione dei titoli e periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria, è subordinato al superamento della preselezione.

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e ha superato tutte le prove del concorso, così come scandite dall'art. 9 del bando.

L'art. 12 della lex specialis disciplina le modalità di dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli.

La clausola del bando in particolare prevede che: *“i candidati, che hanno superato la prova preselettiva dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi”*.

Al comma 2 della disposizione in commento è previsto che: *“i candidati, che hanno superato le prove scritte, di cui all’art. 10 comma 1 del presente bando, presentano al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale competente entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le predette prove i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando”*.

All’ultima linea della disposizione è precisato che: *“la valutabilità dei titoli è condizionata al conseguimento degli stessi entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”*.

Al comma 3 dell’art. 12 sono disciplinate le modalità di produzione dei titoli e al comma 4, il bando, nel contemplare la riserva per l’amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione, prevede che le eventuali dichiarazioni sono passibili di regolarizzazione successiva nei termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico regionale competente.

Al comma 5 è previsto che ai titoli indicati nella tabella allegata alla lex specialis può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a punti 30.

La tabella allegata al bando di concorso, inerente la valutazioni dei titoli, contempla: i) titoli culturali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30; ii) titoli di servizio e titoli professionali in relazione ai quali è conseguibile un punteggio massimo di 15/30.

Per quanto attiene ai titoli culturali, il punteggio relativo al titolo di ammissione - diploma di laurea - punti 3 - è graduato nel contesto della tabella in relazione alla votazione conseguita.

Al punto 2, con riferimento agli altri titoli culturali, il bando individua come valutabili i seguenti titoli:

Altri titoli culturali			
a) per ogni altra laurea	Punti	1.00	
b) dottorato di ricerca	Punti	2.00	
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti Pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio	Punti	1.00	
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate	Punti	3.50	
e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti	Punti	2.00	
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale.	Punti	1.00	
Si valuta un solo titolo.			
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la			

progettazione, l'organizzazione e la gestione delle		
istituzioni scolastiche autonome:		
• In qualità di formatore	Punti	0.15
• In qualità di discente	Punti	0.10
Fino ad un massimo di punti 0,50		

Va immediatamente richiamata l'attenzione sul punto d) della tabella relativi ad altri titoli culturali diversi dal titolo di ammissione.

Il bando qualifica valutabile il master di II livello di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti o – testualmente – titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o-equiparate.

Il dato testuale della clausola del bando rassicura della valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei master di II livello, connotati da una durata annuale con percorso formativo corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, titolo culturale post lauream che, per durata e per crediti, va individuato nei titoli conseguiti, dai candidati partecipanti alla selezione, post riforma introdotta con D.M. 270/2004, con le integrazioni e le modifiche apportate dal D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in L. n. 43 del 31.03.2005.

La disposizione della lex specialis nella sua formulazione letterale attesta, altresì, la valutabilità con attribuzione di punti 3,50 dei titoli equiparati al master di II livello che vanno identificati nei titoli post lauream conseguiti dai candidati partecipanti a selezione nella vigenza del precedente ordinamento.

E tanto emerge dalla formulazione della lettera d) della tabella di valutazione dei titoli culturali, laddove è contenuta la disgiuntiva “o”,

correlata ai titoli equiparati differenziati rispetto ai master di II livello proprio in ragione della non prevista, a suo tempo, in virtù dell'ordinamento all'epoca vigente, trasposizione della durata annuale in un monte orario predefinito e in crediti universitari di formazione.

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera e) e si focalizza l'attenzione sulla *ratio* del dato testuale della previsione, *in parte qua* viene utilizzato in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: "altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale".

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che *"per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti"*, e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità, quale titolo culturale, della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

Con decreto prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nel pubblicare l'elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, all'art. 4 ha onerato i candidati a produrre dichiarazione in autocertificazione avente ad

oggetto i titoli professionali e culturali suscettibili di valutazione secondo la tabella allegata al bando.

All'art. 4 si precisa che: **"specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti"**.

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

La ricorrente, nel rispetto delle modalità individuate dal decreto direttoriale prima citato, ha inoltrato dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti titoli culturali.

- Laurea in Lettere Moderne presso Istituto Universitario Orientale di Napoli conseguita il 07/09/93 voto finale 110 e lode a.a. 1992/1993;
- Master di I livello in "Teorie e tecniche di Valutazione nella scuola" conseguito il 28/ 03/2011, presso l'Università San Raffaele di Roma di durata annuale pari a 1500 h corrispondenti a 60 CFU - a.a. 2010/12;
- Corso di perfezionamento in Scienze dell'educazione "Disabilità e difficoltà dell'apprendimento. Prospettive interpretative e operative." conseguito il 25/02/2000 presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa Napoli - di durata annuale, a.a. 1998-1999;
- Corso di Formazione "Organizzazione, gestione e ordinamenti della scuola" in qualità di corsista Associazione professionale Proteofaresapere Campania- Soggetto qualificato alla formazione Decreto Miur n.177/00 e

DM dell'08/06/05, presso l'IPSSCT "Isabella. D'Este" di Napoli dal 28 novembre 2009 al 15 maggio 2010;

- Corso di formazione "Didattica e tecnologie"- Percorso B — Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle TIC in qualità di corsista organizzato dall'USR Campania presso SMS "Stanziale" di San Giorgio a Cremano Napoli;

- Corso di formazione " Sostegno ai processi di innovazione" in qualità di corsista relativo al Piano di formazione MIUR -PuntoeduRiforma D.lgs. 59/04 Codice INDIRE n. NAGEN09709 rilasciato il 31/08/05 presso III Circolo Didattico di Ercolano- Napoli a.s. 2003-04;

- Corso di formazione — CM n.55 del 21/052002- Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle TIC —MIUR Percorso A, in qualità di Tutor d'aula - 60h in presenza e 60H di autoformazione guidata — nomina prot.14531337 del 10/03/2003 presso 111 Circolo Didattico di Ercolano- Napoli- a.s. 2002-03;

- Corso di formazione "Multimedia@scuola" in qualità di corsista sull'uso delle tecnologie multimediali presso Scuola Media Statale Carlo Santagata Portici-Napoli ai sensi della CM n.233, prot. n, 4058 MIUR- RAI SAT - durata 40h -conseguito il 31 maggio 2001- a.s. 2000-2001;

- Corso di formazione "La scuola materna nella prospettiva della valutazione" in qualità di corsista presso Direzione Didattica del 57° di Napoli decreto n. 54091 prot. 49996/1 del 21/12/1995 conseguito il 16 maggio 1996.

In data 18.12.2014, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del ricorso.

La ricorrente è stata collocata al 247° posto, con punti totali di 73,50.

In particolare, per quanto concerne il punteggio conseguito per i titoli culturali e professionali, la Commissione si è limitata alla attribuzione del solo punteggio complessivo.

I criteri predeterminati inerenti la valutazione dei titoli non sono stati mai pubblicizzati.

Taluni candidati hanno richiesto, in considerazione della incongruenza del punteggio conseguito relativamente alla due categorie per titoli culturali e professionali, i verbali della commissione e il verbale di valutazione dei predetti titoli.

A tutt'oggi, la richiesta di accesso non ha avuto seguito.

In particolare, l'incongruità del punteggio per titoli culturali dichiarati, autocertificati e documentati dalla ricorrente si sostanzia in un differenziale pari a punti n. 2,30 (punti 6,50 anziché punti 4,20) e per i titoli professionali ulteriori punti 0,10 per un totale di punti 2,40 anziché 2,30, in assenza di attribuzione di punteggio esattamente parametrato alla griglia contenuta nella tabella allegata alla lex specialis, si presume che la differenza in danno del candidato sia riferibile all'omessa ingiustificata valutazione dei seguenti titoli culturali:

a) Master di I livello in 'Teorie e tecniche di Valutazione nella scuola' conseguito il 28/ 03/2011, presso l'Università San Raffaele di Roma di durata annuale pari a 1500 h corrispondenti a 60 CFU - a.a. 2010/11, valutabile ai sensi del punto 2, lett. e) della tabella allegata al bando.

Il suddetto corso, coerente con il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciato da Università statale e/o equiparata, risponde pienamente alla tipologia richiesta dal bando.

Il programma didattico del corso era così articolato:

DISCIPLINA	ORE	CFU
Pedagogia generale e sociale	250	10
Sociologia dell'educazione	200	8
Psicologia dello sviluppo	200	8
Tecnologie informatiche per la didattica	200	8
Metodi e tecniche di valutazione qualitativa	100	4
Psicologia delle organizzazioni	100	4
Metodi e tecniche di valutazione quantitativa	100	4
Metodi e tecniche di valutazione a scuola	100	4
Esame finale	250	10
<b>totale</b>	<b>1500</b>	<b>60</b>

b) corso di perfezionamento in scienza dell'educazione "Disabilità e difficoltà dell'apprendimento. Prospettive interpretative e operative." conseguito il 25/02/2000 presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa Napoli - di durata annuale - con esame finale - a.a. 1998/1999 - a norma del D.P.R. n. 162/82, e della legge n. 341/90;

c) la ricorrente ha dichiarato e documentato la partecipazione a sei corsi di formazione in qualità di discente e tutor, valutabili ai sensi del punto 2, lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

In relazione ai titoli di servizio e professionali, si osserva che la candidata ha, altresì, documentato il possesso di n. 11 titoli di servizio e professionali, si come riportati nella autodichiarazione prodotta dalla candidata.

La scelta, ove accertata ed attestata all'esito della istruttoria, si palesa oltremodo illogica ed illegittima ed è conseguenza di una irragionevole soluzione restrittiva nella individuazione dei titoli culturali e di servizio suscettibili di incremento del punteggio attribuibile al candidato.

L'omessa valutazione di titoli valutabili, nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, acclara la superficialità del momento istruttorio.

La carenza di criteri predeterminati ufficializzati ai candidati risultati idonei alle prove scritte e prove orali e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono i concorrenti profili di illegittimità che fondano la presente impugnativa e l'unita richiesta cautelare affidate alle seguenti considerazioni in

#### **DIRITTO**

#### **1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA PREDETERMINAZIONE -E PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90**

La formulazione delle clausole contenute nella tabella di valutazione dei titoli ed in particolare le clausole contenute ai punti d) master di II livello e titolo equiparati - e) master in scienze dell'educazione - f) altro master, diploma o corso di perfezionamento, conseguito presso le università in Italia e all'estero, nonché alla lettera g) inerente i corsi di formazione riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, costituiscono previsioni che contemplano più titoli suscettibili di

valutazione e conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*

Poiché la tabella ricomprende per ciascuna categoria più titoli passibili di valutazione, la Commissione nella fattispecie era obbligata previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ad attribuzione dei punteggi, a predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Del pari ineludibile è l'obbligo posto a carico della Commissione di predeterminazione dei criteri, con riferimento alla lettera f), attesa la genericità della previsione.

I criteri, investendo la fase di valutazione dei titoli e gli esiti conclusivi della procedura concorsuale, dovevano essere resi noti ai candidati partecipanti a selezione.

Nel caso che occupa, a quanto è dato sapere, la Commissione ha omesso di predeterminare e rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli e ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente, quanto presumibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

Si è verificata, pertanto, i) la omessa valutazione dei titoli equivalenti ai master di II livello; ii) la omessa valutazione dei corsi di formazione dichiarati e autocertificati dai candidati, iii) la omessa valutazione di titoli sostanzialmente, ed al di là del *nomen iuris*, equipollenti a quelli previsti dalla *lex specialis*.

Ne deriva la imperscrutabilità delle ragioni e dei criteri sottesi alle scelte effettuate dalla commissione del concorso, con conseguente impossibilità per il candidato di ricostruire l'iter logico sotteso agli esiti della procedura concorsuale.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: *“le valutazioni compiute dalla Commissione sono risultate espresse dal semplice voto numerico che, nella sua essenzialità e nell'assenza di criteri chiari univoci e previamente fissati per la generalità dei partecipanti, non consente di risalire al percorso logico-argomentativo seguito dagli esaminatori per formulare il giudizio espresso dal voto, così come non rende possibile individuare compiutamente l'area delle singole competenze oggetto di valutazione, per mancanza di individuazione della medesima da parte della stessa Commissione. In proposito, è noto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); tuttavia la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la*

*motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto. In assenza di siffatti criteri, infatti, l'istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo” (cfr. ex plurimis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 03.10.2014, n. 10186; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192).*

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR –  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90**

Perché l'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato della commissione del concorso, rendendo ardua per il candidato partecipante a selezione sia l'individuazione dei titoli non ammessi a valutazione, che ancor più le ragioni ed i presupposti sottesi al giudizio negativo, *"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr. C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che: *"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III, 09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Si censura l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli.

La censura è fondata e va accolta.

### **3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. N. 270/2004 –  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE —  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA -  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La prof.ssa Di Lorenzi ha autocertificato e documentato il possesso di master di I livello denominato “ Teorie e tecniche di valutazione nella scuola .” conseguito presso l’Università San Raffaele di Roma che si è compendiato nella frequenza dei corsi riportati nelle premesse in fatto della presente impugnativa, di durata annuale pari a 1500 ore e 60 crediti formativi.

Le attività corsuali post universitarie che caratterizzano il master conseguito dalla ricorrente, se poste in correlazione con i corsi che integrano il master a denominazione “scienze dell’educazione”, provano l’identità netta tra i due percorsi formativi.

Il titolo documentato dalla ricorrente doveva, pertanto, essere valutato quale titolo contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti 2.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire, presumibilmente, alcun punteggio al master documentato dalla ricorrente, ha operato sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così

violando un principio di conio giurisprudenziale più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *"l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento"* (cfr. *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

Alla lettera e) della tabella è prevista la attribuzione di punti 2 correlata al master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti.

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di autocertificazione del master sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione" ma valutare proprio in ragione della documentazione del titolo culturale comprensivo degli esami sostenuti, quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata (annuale) e crediti riconosciuti in modalità di conclusione del concorso, a quelli tipizzati dalla *lex specialis*, incomprensibilmente ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria finale.

L'illegittimità è ancor più marcata in assenza di criteri predeterminati e sia pur conciso referente motivo atto ad acclarare le ragioni sottese alla scelta della commissione del concorso.

Il motivo è fondato e va accolto.

**4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE -**

**OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA –  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La ricorrente ha documentato il possesso di corso di perfezionamento in Scienza dell'educazione “ Disabilità e difficoltà dell'apprendimento. Prospettive interpretative ed operative” conseguito il 25.02.2000 presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, di durata annuale con esame finale.

Il corso è stato istituito ed organizzato nell'anno accademico 1998/99 a norma del D.P.R. 162/1982 e L. 341/1990.

La lettera f) della tabella disciplina le modalità di valutazione di: “altro master diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”.

Il bando, con riferimento ai titoli sub lettera f) consente la valutabilità di un solo titolo.

La corretta applicazione della norma coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che “per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti”, e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti, rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli, così come

enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l'attenzione sulla *ratio* della previsione *in parte qua* viene utilizzata in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria.

In particolare, il corso si è tenuto e concluso con il rilascio del titolo culturale post lauream prima della adozione del regolamento di cui al D.M. n. 270 del 22.10.2004.

Il regolamento contenuto nel D.M. prima richiamato all'art. 13 recante norme transitorie e finali, comma 2 prevede che: *"le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUI"*.

Al comma 5 è previsto che: *"a seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti"*.

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli - master-, sia successiva alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dalla ricorrente

che, essendo stati svolti con durata annuale del corso, devono ritenersi in rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione strutturale è rimessa alla autonoma degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del D.M. 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE -  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20

ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

È consentita per tale tipologia di titoli, l'acquisizione di un ulteriore punteggio fino a un massimo di punti 0,50.

La lettera g) distingue la quantificazione del punteggio in relazione alla diversa partecipazione ai corsi, ovvero in qualità di formatore – punti 0,15, o in qualità di discente – punti 0,10.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente autocertificato nonché documentato la partecipazione a n. 6 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno.

E tanto, in difetto di motivazione, colora la superficialità delle valutazioni effettuate, e l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

**6. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR – TABELLA  
RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI  
SERVIZIO E PROFESSIONALI - ECCESSO DI POTERE —  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA**

**DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -**

**VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

La ricorrente ha documentato il possesso di undici titoli di servizio e professionali, così come specificato nelle premesse in fatto.

La commissione ha attribuito per i titoli di servizio punti 2,30.

Di contro, la somma aritmetica, coerente con la tabella relativa ai titoli di servizio, dei titoli documentati dalla ricorrente svela un totale di punti 2,40.

Ne discende un'ulteriore ingiustificata riduzione del punteggio e prova la superficialità dell'istruttoria e l'errore dei risultati definitivi inerente il momento della valutazione dei titoli.

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede all'Amministrazione di depositare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., tutti gli atti e/o documenti che hanno condotto all'adozione degli atti impugnati.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., ordinare alla Amministrazione resistente gli incumbenti istruttori necessari per istruire la presente causa, poiché indefettibili ai fini della esatta fissazione del thema probandum et decidendum.

in particolare, si richiede l'esibizione dei verbali contenenti i criteri predeterminati dalla commissione, ove esistenti, per la valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché i verbali contenenti la valutazione dei titoli dichiarati e documentati dal ricorrente

**ISTANZA CAUTELARE**

I motivi di ricorso lasciano presagire la prognosi favorevole nel merito della presente controversia.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

**P.Q.M.**

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laddadio

Avv. Antonia Dal Ponte

*Antonia Dal Ponte*


**RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53**

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di febbraio ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annotazione al numero 33-34-35 ho notificato il ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

- 1) Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione


Per autentica  
avv. Maria Laura Rita Laudadio



- 2) All'**Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica  
avv. Maria Laura Rita Laudadio




3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via Giovanni

Amendola, 133

Per vidimazione

Per autentica  
avv. Maria Laura Rita Laudadio





Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-101) - Sc. 4 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.

MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682355	N° CIV.
P.IVA 06676610634	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata

Post. 40079      Sez. 10      Direzione 2/3  
 Canale: 86      16/02/2015 17:11  
 Peso gr.: 89      Tariffa: 7.70      Affr. 7.70  
 Serv. Agg.: 86  
 Cod. Bollo: 76657953539-0  
 (accettazione manuale)      TASSE



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-101) - Sc. 4 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.

MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682355	N° CIV.
P.IVA 06676610634	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata

Post. 40079      Sez. 10      Direzione 2/47  
 Canale: 86      16/02/2015 17:11  
 Peso gr.: 89      Tariffa: 7.70      Affr. 7.70  
 Serv. Agg.: 86  
 Cod. Bollo: 76657953537-8  
 (accettazione manuale)      TASSE



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX-101) - Sc. 4 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE PROV.

MITTENTE	
Avv. Maria Laura Rita Laudadio Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli	
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.682355	N° CIV.
P.IVA 06676610634	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata

Post. 40079      Sez. 10      Direzione 2/3  
 Canale: 86      16/02/2015 17:11  
 Peso gr.: 91      Tariffa: 7.70      Affr. 7.70  
 Serv. Agg.: 86  
 Cod. Bollo: 76657953538-9  
 (accettazione manuale)      TASSE



N° 309 All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale del cronologico dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ..... <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .... del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito      data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.      (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.      (7) Via, piazza, corso, n°.      (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.      (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (4) Padre, moglie, nipote, ecc.      (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).      (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.      (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.      (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 33 del cronologico Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ..... <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .... del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del ..... sottoscrizione dell'addetto al recapito      data ..... firma .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.      (6) Segretario, dipendente, ecc. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.      (7) Via, piazza, corso, n°.      (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.      (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (4) Padre, moglie, nipote, ecc.      (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).      (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.      (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.      (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 

7	6	6	5	7	9	5	3	5	3	9	-	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio  
di partenza



### AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]


Di Lorenzi, Ric

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

## AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. Maria Laura Rita Laudadio  
Via F. Caracciolo n. 1  
Tel. 081.7611047 - 683...  
P.IVA 065...  
marialauritalaudadio@avvecatnapoli.legalmail.it

AG



76679764073-2

Di Lorenzi

# Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


## AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata

N° 

7	6	6	5	7	9	5	3	5	3	7	-	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Bollo dell'ufficio  
di partenza



### AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[1]


Di Lorenzi, Ric

Bollo dell'ufficio  
di distribuzione

## AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



Avv. Maria Laura Rita Laudadio  
Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli  
Tel. 081.7611047 - 683402 - fax 081.582333  
P.IVA 0657661043  
marialauritalaudadio@avvecatnapoli.legalmail.it



AG



76679764072-1

Di Lorenzi


N° 35 del cronologico ..... Al  
 diretto a .....  
 Alla Prof.ssa Anna Errichello, residente in Afragola, alla via Giovanni Amendola, 133 - cap. 80021 Afragola

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ..... <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) ..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) ..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) ..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) ..... <input type="checkbox"/> Addeito alla casa (5) ..... <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ..... <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) ..... di ..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) ..... (firma del destinatario della persona abilitata) 	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> Sig. .... in qualità di (10) ..... <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedisce comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. .... del .....	data ..... (firma del destinatario o di un suo delegato) (controlfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna 
(1) Qualità risultata dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, per nomina per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore personale, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Donzelle, collaboratore ufficio, domestico, ecc. persona che conviva col destinatario "in re uxorio". (6) Addetto alla casa. (7) Portiere. (8) Segretario, dipendente, ecc. (9) Via, piazza, cortile, n. (10) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (11) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (12) Il plico è depositato nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 80/02 e successive modificazioni. (14) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 80/02 e successive modificazioni.	(1) Qualità risultata dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, per nomina per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore personale, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Donzelle, collaboratore ufficio, domestico, ecc. persona che conviva col destinatario "in re uxorio". (6) Addetto alla casa. (7) Portiere. (8) Segretario, dipendente, ecc. (9) Via, piazza, cortile, n. (10) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (11) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (12) Il plico è depositato nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 80/02 e successive modificazioni. (14) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 80/02 e successive modificazioni.	Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità risultata dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, per nomina per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore personale, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Donzelle, collaboratore ufficio, domestico, ecc. persona che conviva col destinatario "in re uxorio". (6) Addetto alla casa. (7) Portiere. (8) Segretario, dipendente, ecc. (9) Via, piazza, cortile, n. (10) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (11) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (12) Il plico è depositato nel caso di rifiuto recapito al primo indirizzo. (13) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 80/02 e successive modificazioni. (14) Ai sensi dell'art. 6, legge n. 80/02 e successive modificazioni.
Spedisce comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .... del ..... (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....	sottoscrizione dell'addetto al recapito data ..... firma .....

**Posteitaliane**

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
dell'atto spedito con raccomandata

N°  76657953538-9  
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23A - Ed.12/10 - SU(1)


DI BARRA . DC

**AG**




76679764074-3

Boilo dell'ufficio  
di partenza



**AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**  
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.  
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Boilo dell'ufficio  
di distribuzione




**AVVISO DI RICEVIMENTO**

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

**Avv. Maria Laura Rita Laudadio**  
Via P. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli  
Tel. 081.7611047 - 081.763492 - fax 081.7632855  
PIVA 06676610634  
marielauritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it





**ORIGINALE**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - NAPOLI- SEZ. IV - R.G. N. 1032/2015**

Mandato  
avv. Maria Laura Laudadio  
avv. Antonia Dal Ponte

**MOTIVI AGGIUNTI**

Per la prof.ssa Lucia di Lorenzi, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 09.07.1968, C.F. DLRLCU68L49C129J, e residente in Portici (NA), al Corso Garibaldi, n. 179, rappresentata e difesa giusta mandato a margine al presente atto dagli avv.ti Maria Laura Laudadio (PEC: [marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it), C.F.: LDDMLR61C62B180L) e Antonia Dal Ponte (DLP NTN 81E55 A509M, PEC [antonia.dalponte@pecavvocatinola.it](mailto:antonia.dalponte@pecavvocatinola.it)), con le quali elett.te domicilia in Napoli, alla via Caracciolo, n. 15, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione anche al seguente numero di fax: 081.682855

la sottoscritta prof.ssa Lucia Di Lorenzi C.F. DLRLCU68L49C129J

Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio conferendoVi ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto, proporre motivi aggiunti, memorie difensive e quant'altro possa occorrere in corso-di-causa-dando-sin-d'ora per rato e ferno il Vs. operato. Eleggo domicilio con Voi in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

**CONTRO**

- L'Ufficio Scolastico per la Regione Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

*[Signature]*  
Misto per Autentica  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE  
DELLE MISURE CAUTELARI PIU' IDONEE**

- a) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie

speciale n. 56 del 15.07.2011, per la copertura di n. 2386 posti complessivi di dirigente scolastico dei ruoli regionali della scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, in parte qua vede la ricorrente collocata al 247° posto con punteggio totale di 73,50 e punteggio di punti 4,20 per titoli culturali e punti 2,30 per titoli professionali;

- b) della scheda di valutazione del candidato della Commissione di concorso, depositata in giudizio il 16.03.2015, contenente la valutazione dei titoli culturali e professionali del ricorrente;
- c) dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione del concorso, depositati in giudizio il 16.03.2015, contenenti i criteri predeterminati per la valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al bando di concorso;
- d) nonché di ogni altro atto di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

#### FATTO

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.02.2015 e depositato in data 2.03.2015, la prof.ssa Di Lorenzi impugnava la graduatoria generale di merito relativa al reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il maggior punteggio ritenuto corretto, nonché i verbali della Commissione di concorso, di estremi e contenuto sconosciuti, di valutazione del candidato e di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli.

In data 16.03.2015, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato depositava in giudizio la scheda di valutazione del candidato del 2.10.2014, ed i verbali

nn. 2 e 7 contenenti i criteri preordinati alla valutazione dei titoli suscettibili di attribuzione del punteggio.

Da ultimo, a seguito dei numerosi reclami pervenuti in relazione ad errori materiali nell'attribuzione dei punteggi per titoli culturali e professionali, con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, il MIUR rettificava la graduatoria generale di merito della procedura concorsuale pubblicata in data 18.12.2015.

La documentazione prodotta conferma la fondatezza delle censure di ricorso, rimarcando la multiforme illegittimità che inficia l'operato dell'Organo tecnico, e la superficialità del momento istruttorio preordinato alla individuazione dei titoli suscettibili di positiva valutazione ed incremento del punteggio.

È dimostrato che la Commissione di concorso ha optato per una irragionevole, quanto illogica soluzione restrittiva nella applicazione delle previsioni contenute nel bando, nonché l'assoluta assenza di congrua motivazione in relazione all'estromissione dei titoli dal novero di quelli passibili di incremento del punteggio.

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *“per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio”*.

Nella specie, la ricorrente ha autocertificato e documentato il possesso di Master di I livello in “Teorie e tecniche di Valutazione nella scuola”

conseguito il 28/ 03/2011, presso l'Università San Raffaele di Roma, di  
durata annuale pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU - a.a. 2010/11;  
titolo che, per caratteristiche, struttura e contenuti, va ricondotto al titolo  
contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando.

Il suddetto corso, coerente con il profilo professionale del dirigente  
scolastico e rilasciato da Università statale e/o equiparata, risponde  
pienamente alla tipologia richiesta dal bando.

La prof. di Lorenzi autocertificava e documentava che il programma  
didattico del corso era così articolato:

DISCIPLINA	ORE	CFU
Pedagogia generale e sociale	250	10
Sociologia dell'educazione	200	8
Psicologia dello sviluppo	200	8
Tecnologie informatiche per la didattica	200	8
Metodi e tecniche di valutazione qualitativa	100	4
Psicologia delle organizzazioni	100	4
Metodi e tecniche di valutazione quantitativa	100	4
Metodi e tecniche di valutazione a scuola	100	4
Esame finale	250	10
<b>totale</b>	<b>1500</b>	<b>60</b>

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva,  
dunque, ai fini della attribuzione del punteggio alla commissione l'obbligo  
di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo sul dato formalistico  
o nominalistico, ma valutare quei titoli che contenutisticamente fossero, per  
tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post  
universitaria del master in scienze dell'educazione.

Del resto, nel predeterminare i criteri di valutazione del titolo culturale  
contemplato alla lett. e) della tabella, la stessa Commissione ha previsto che  
*'ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre che il candidato espliciti il*  
*campo disciplinare, Master in scienze dell'educazione, e i contenuti teorici*

di approfondimento, argomento del Master" (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Il che è nella specie, con conseguente erronea estromissione del titolo in possesso della ricorrente da quelli passibili di attribuzione di punti 2 ai sensi della lett. e) della tabella allegata alla *lex specialis*.

La ricorrente ha, altresì, documentato il possesso di corso di perfezionamento in scienza dell'educazione "*Disabilità e difficoltà dell'apprendimento. Prospettive interpretative e operative*" conseguito il 25/02/2000 presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa Napoli - di durata annuale - con esame finale - a.a. 1998/1999 ai sensi del D.P.R. n. 162/82 e della legge n. 341/90; titolo valutabile ai sensi della lettera f) della tabella.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale delle previsioni del bando, imponevano di ritenere pienamente valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post universitaria, privi, pertanto, di quantificazione della durata del corso in un numero di CFU predeterminato.

All'art. 4 del decreto direttoriale prot. AOODRCA.9460 del 30.12.2012 si precisa, infatti, che: "specificamente per i titoli culturali è necessario dichiarare anche la data e l'anno accademico in cui sono stati conseguiti".

L'obbligo imposto dalla direzione scolastica regionale ha un'unica finalità e, segnatamente, discernere e ritenere ugualmente valutabili, quindi, i titoli culturali post universitari conseguiti dai candidati partecipanti a selezione ante e post riforma universitaria.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della *lex specialis* che riconosce la piena valutabilità dei titoli di "laurea conseguiti in base al precedente ordinamento", quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

E tanto, *maxime* laddove – come nel caso in esame – il corso abbia avuto una durata annuale, tenendo conto che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti ai sensi dell'art. 8 del D.M. 270/2004.

Il che rende suscettibile di attribuzione di punti 1 al titolo dichiarato dalla ricorrente, così come previsto dalla stessa previsione del bando, in quanto conseguito all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale ante riforma post lauream.

Gli stessi criteri adottati dalla Commissione di concorso rassicurano della correttezza delle considerazioni esposte, laddove, con riferimento ai corsi di master, prevedono che, in quanto titolo accademico di secondo grado rilasciato al completamento di un corrispondente corso di studio di durata annuale, "è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU (...). Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto dal bando" (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Alcun criterio valutativo risulta, invece, predeterminato con riferimento al punto g) della tabella, che contempla la valutabilità, quale titolo culturale,

della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 ore organizzati da soggetti qualificati e/o accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

L'omessa valutazione di tali titoli, pienamente valutabili nella corretta applicazione delle previsioni contenute nel bando, aggrava l'illegittimità dell'operato della Commissione, acclarando la superficialità del momento istruttorio.

E tanto, in difetto di motivazione, colora di superficialità le valutazioni effettuate.

La inadeguatezza, *recte*, assenza di criteri predeterminati di valutazione dei titoli e l'assenza di motivazione che correda l'estromissione di titoli dal novero di quelli passibili di valutazione e di incremento del punteggio costituiscono - e fermi i profili di illegittimità censurati con il ricorso introduttivo - gli ulteriori profili di illegittimità che fondano i presenti motivi aggiunti e l'unita richiesta cautelare affidati alle seguenti considerazioni in

## DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA

**PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – VIOLAZIONE**

**ART. 3 L. N. 241/90**

La documentazione versata in atti dall'amministrazione scolastica conferma l'illogicità ed indeterminatezza, *recte*, assenza dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione esaminatrice, già censurate con il ricorso introduttivo.

Come anticipato in punto di fatto, la tabella di valutazione dei titoli contempla più titoli suscettibili di valutazione e di conseguente attribuzione del punteggio nella quantificazione data dalla *lex specialis*.

Il che imponeva alla Commissione, previamente alla fase di concreta valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi, di predeterminare i criteri preordinati alla identificazione della equiparazione tra titoli (lettera d) ovvero, a chiarire per l'ipotesi di cui alla lettera g) quali corsi di formazione fossero suscettibili di valutazione ed attribuzione del punteggio.

Dalla lettura dei verbali depositati in atti è evidente, inoltre, che la Commissione ha adottato un criterio di valutazione dei titoli, contemplati dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso, irragionevolmente restrittivo ed, altresì, contraddittorio nella sua stessa formulazione, ovvero di indicare i presupposti e le ragioni sottese al giudizio negativo in relazione ai titoli di cui alla lett. f), con specifico riferimento a quelli conseguiti ante riforma universitaria.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla lett. f), la Commissione ha ritenuto, infatti, di valutare solo i titoli corrispondenti a 1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una

applicazione restrittiva delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di secondo grado, di durata almeno annuale con esame finale, ma privi della quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma post universitaria.

In relazione ai titoli di cui alla lett. e) della tabella, la commissione, pur aderendo ad una interpretazione sostanzialistica del titolo dichiarato – laddove richiede al candidato di esplicitare gli argomenti ed i contenuti teorici del corso – si è tuttavia arrestata alla valutazione dei soli titoli formalmente denominati “master in scienze dell’educazione”, con conseguente, intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del parametro di giudizio adottato dall’organo tecnico.

L’omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando, così violando lo stesso criterio dettato per la valutazione dei titoli previsti dalla lett. e).

Pervero, il legislatore impone alle commissioni esaminatrici di darsi criteri che non si riducano a tautologiche formule, ma che siano le regole guida, predeterminate, quali parametri dei futuri giudizi.

Nel caso di specie, dunque, i restrittivi criteri adottati dall’organo tecnico sono illegittimi per violazione del *“limite della logicità e ragionevolezza dei*

*requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 19 gennaio 2012, n. 648).*

Ne è prova, del resto, quanto riportato nel verbale n. 7 della commissione di concorso, laddove si legge che *"per le fattispecie in cui la documentazione prodotta non conduca ad un univoco riconoscimento del titolo e ad indubbia corrispondenza tra quest'ultimo ed il dettato del bando (...), la Commissione non assegnerà alcun punteggio"*.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito anche che le valutazioni della commissione esaminatrice non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso, le decisioni della Corte Costituzionale, sent. 20/2009 e ord. 78/2009), che può, pertanto, esaminare: se i criteri siano coerenti o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione evidenzii un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri, o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno; se il giudizio sintetico od il risultato numerico appaiano frutto di travisamento dei criteri posti o siano espressivi della adozione di criteri irragionevolmente restrittivi (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21/06/2010, n. 14893; Consiglio di Stato, sez. V, 22/01/2015, n. 284; Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913; Cons. Stato, Sez. V, 4 marzo 2011, n. 1398).

Nel caso di specie, è evidente l'illogicità e l'inadeguatezza dei criteri adottati dalla commissione di concorso, che ha prescelto una soluzione irragionevolmente restrittiva e non coerente con le previsioni del bando e con lo scopo perseguito dalle stesse.

Resta dimostrato un primo assorbente profilo di illegittimità della procedura valutativa dei titoli per tutte le censure sollevate con il presente mezzo.

**2. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO  
PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - VIOLAZIONE  
ART. 3 L. N. 241/90**

Nel caso che occupa, la Commissione ha optato per una illogica, lacunosa valutazione dei titoli dichiarati e documentati dai candidati, incomprensibilmente assestata su una applicazione restrittiva delle clausole del bando.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso, *"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Va censurato, pertanto, l'operato della commissione per violazione delle regole di trasparenza, correttezza e buona fede nella gestione della fase valutativa dei titoli, nonché la palese illogicità e incoerenza e contraddittorietà dei differenti criteri adottati in relazione alla valutabilità dei titoli post universitari di secondo grado.

Si precisa, infatti, che l'art. 3 della *lex specialis* riconosce la piena valutabilità dei titoli di "laurea conseguiti in base al precedente ordinamento", quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Con riferimento poi ai corsi di master, la stessa commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli culturali, stabilisce che, in quanto titoli accademici di secondo grado rilasciati al completamento di un corrispondente corso di studio di durata annuale, "è implicito che l'allievo abbia frequentato 1500 ore ed abbia conseguito 60 CFU (...). Pertanto, la sola dichiarazione/certificazione di aver conseguito un master di I o II livello, anche priva di precisazione sul numero di ore di lavoro complessivo e di CFU conseguiti, è sufficiente per l'attribuzione del punteggio ad esso riconosciuto da bando" (cfr. verbale n. 7 della Commissione).

Di contro, per i titoli contemplati dalla lettera f), la commissione ha richiesto l'espressa indicazione del numero di ore di lavoro (1500) e di crediti formativi (60) conseguiti, ritendo non suscettibili di positiva valutazione i corsi che abbiano comunque avuto durata annuale con superamento di esame finale.

È palese la illogicità dei criteri predeterminati dall'organo tecnico in relazione a titoli di identico valore inspiegabilmente non equiparati ai fini dell'attribuzione del punteggio dall'organo tecnico del concorso.

Invero, alla data di predisposizione del bando di concorso e di regolamentazione della procedura, inerente specificamente la valutazione dei titoli, l'amministrazione era consapevole della possibilità di partecipazione alla procedura di candidati in possesso di titoli di specializzazione conseguiti ante riforma degli ordinamenti universitari.

Titoli, in quanto tali, non coordinati alla attribuzione di crediti formativi e né subordinati alla partecipazione ad attività corsuali predefinite in 1500 ore.

È di tutta evidenza che, nella corretta applicazione della tabella di valutazione dei titoli, la commissione del concorso doveva limitare e/o condizionare la valutazione dei titoli contemplati alla lettera f) alla mera durata corsuale, elidendo il dato del numero dei crediti formativi e delle ore di lavoro.

Aver condizionato la valutabilità ad ambedue i presupposti equivale a ritenere valutabile come titolo di specializzazione solo ed esclusivamente i titoli conseguiti post riforma post universitaria, con evidente violazione del bando di concorso ed illogica soluzione che porta a diversificare ingiustamente situazione identiche sotto il profilo del dato culturale del titolo posseduto.

Ne discende un ulteriore profilo di illegittimità dell'operato dell'organo tecnico.

### 3. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI

PROCEDURE CONCORSUALI – VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 – VIOLAZIONE DEL D.M. N. 270/2004 –  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 – VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA – INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

La prof.ssa Di Lorenzi ha autocertificato e documentato il possesso di master di I livello denominato “ Teorie e tecniche di valutazione nella scuola ” conseguito presso l’Università San Raffaele di Roma che si è compendiato nella frequenza dei corsi riportati nelle premesse in fatto della presente impugnativa, di durata annuale pari a 1500 ore e 60 crediti formativi.

Le attività corsuali post universitarie che caratterizzano il master conseguito dalla ricorrente, se poste in correlazione con i corsi che integrano il master a denominazione “scienze dell’educazione”, provano l’identità netta tra i due percorsi formativi.

Tale identità del titolo è stata chiaramente evidenziata dalla ricorrente che ha autocertificato e documentato non solo il numero delle ore di lavoro (1500) e di crediti formativi (60), ma ha altresì specificato la sostanziale identità degli argomenti teorici e del programma didattico, sì come richiesto dalla stessa Commissione esaminatrice, laddove ha onerato i candidati alla espressa indicazione dei “*contenuti teorici di approfondimento, argomento del master*” (cfr. verbale n. 7).

Il titolo documentato dalla ricorrente doveva, pertanto, essere valutato quale titolo contemplato dalla lettera e) della tabella allegata al bando con conseguente attribuzione di punti 2, se non incorrendo nella illogica conclusione della assoluta improduttività di effetti del titolo culturale post universitario in possesso della ricorrente.

Priva di pregio è, dunque, l'affermazione contenuta nella nota dell'Ufficio scolastico regionale depositata in atti, secondo cui la ricorrente non avrebbe reso le necessarie dichiarazioni in relazione al titolo conseguito.

La commissione del concorso, omettendo di attribuire alcun punteggio al master documentato dalla ricorrente, ha operato sulla base del criterio formale e nominalistico dei titoli documentati, così violando un principio di diritto giurisprudenziale più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: *“l'assegnazione del punteggio, correlativo ai corsi di cui trattasi, deve ispirarsi ad un criterio sostanziale e non formale-nominalistico, senza possibilità di introdurre distinzioni fra corsi caratterizzati da uguale durata annuale, articolati in 1.500 ore e con finale attribuzione, previo esame, di 60 crediti formativi, indipendentemente dal finale rilascio di diploma o di attestato di partecipazione. (...) Solo l'indicata interpretazione sostanzialistica - ispirata al principio della conservazione dell'atto giuridico - consente quindi di superare quella che apparirebbe ingiustificata disparità di trattamento”* (cfr. *ex plurimis*, C.d.S., sez. VI, 20.12.2013, n. 6140; C.d.S., sez. VI, 17.07.2008, n. 3595; C.d.S., sez. VI, 23.04.2009, n. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525 e 2528).

La corretta applicazione della previsione della *lex specialis* imponeva alla commissione, ai fini della attribuzione del punteggio, l'obbligo di non soffermarsi e/o limitare la valutabilità del titolo alle sole ipotesi di autocertificazione del master sul dato formalistico o nominalistico di "scienze dell'educazione", ma valutare proprio in ragione della documentazione del titolo culturale comprensivo degli esami sostenuti, quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria in scienze dell'educazione.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente valutabili anche i titoli che, come nel caso in esame, siano pienamente equipollenti per caratteristiche, dimensione strutturale e percorso formativo.

Ne discende l'errore valutativo commesso dalla commissione che, pur in presenza di un titolo corrispondente, per durata (annuale - 1500 ore ) e crediti (60), a quelli tipizzati dalla *lex specialis*, ne ha misconosciuto la validità, non attribuendo il punteggio ad esso correlato nella quantificazione prevista dalla lettera e) della tabella allegata al bando di concorso.

Invero, se come nel caso in esame la tabella dei titoli di valutazione menziona un titolo, senza specificazioni in ordine a tale categoria valutativa, l'errore in cui è incorsa la commissione si deve far discendere dalle regole dettate in via generale dall'art. 1376 c.c. e, segnatamente, dal principio di conservazione degli atti giuridici.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, con riferimento alla problematica delle equipollenze tra titoli di studio richiesti

per la partecipazione ai pubblici concorsi, ha rilevato anche che l'equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione.

La clausola del bando, laddove genericamente qualifica valutabile il master in scienze dell'educazione, doveva essere interpretata, se non incorrendo in illegittimità della previsione stessa, nel senso di ritenere valutabili i titoli che, in termini di formazione, valore legale ed accrescimento culturale, risultassero in fatto equipollenti.

Risulta, dunque, illegittimo il criterio predeterminato relativamente alla valutazione dei titoli contemplati dalla lett. e) della tabella allegata alla lex specialis, sostanziandosi nella sola valutazione dei titoli formalmente denominati "master in scienze dell'educazione", ed altresì intrinsecamente contraddittorio nella parte in cui ritiene passibili di attribuzione del punteggio i titoli per i quali il "*candidato espliciti il campo disciplinare e i contenuti teorici di approfondimento, argomento del master*".

Pertanto, l'arresto deciso dalla commissione concreta una illegittima soluzione interpretativa, in quanto illogicamente ed immotivatamente restrittiva ed adottata in violazione del criterio di equipollenza sostanziale dei titoli.

Ne deriva un ulteriore grave errore istruttorio che ha inciso sul punteggio finale e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria finale.

Il motivo è fondato e va accolto.

#### 4. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL

PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.

La ricorrente ha documentato il possesso di corso di perfezionamento in  
Scienza dell'educazione " Disabilità e difficoltà dell'apprendimento.  
Prospettive interpretative ed operative" conseguito il 25.02.2000 presso  
l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, di durata annuale con esame  
finale.

Il corso è stato istituito ed organizzato nell'anno accademico 1998/99 ai  
sensi del D.P.R. 162/1982 e L. 341/1990.

Con riferimento al criterio adottato in relazione ai titoli contemplati dalla  
lett. f), la Commissione ha ritenuto di valutare solo i titoli corrispondenti a  
1500 ore di lavoro e 60 CFU, assestandosi su una applicazione restrittiva  
delle previsioni del bando, omettendo di considerare tutti quei titoli di  
secondo grado, di durata annuale con esame finale, ma privi della  
quantificazione in ore e crediti formativi in quanto conseguiti ante riforma  
post universitaria.

L'omessa, corretta, valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente conferma, pertanto, che in sede di attribuzione del punteggio la Commissione ha limitato la valutazione dei titoli al solo, restrittivo, dato formalistico o nominalistico, omettendo di attribuire alcun punteggio ai quei titoli che contenutisticamente fossero, per tipologia di corsi e di prove di esame, riferibili alla formazione post universitaria richiesta dal bando.

La corretta applicazione della norma - coerente con l'art. 8 del DM 270/2004, laddove è previsto che "*per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti*", e con l'art. 5, laddove prevede che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno è fissato convenzionalmente in sessanta crediti - rende suscettibile di attribuzione di punti 1 ai titoli così come enumerati dalla stessa previsione del bando, conseguiti all'esito di un corso di durata annuale conclusosi con esame individuale finale.

Il dato trova inequivoca conferma nell'art. 3 della *lex specialis* che riconosce la piena valutabilità dei titoli di "*laurea conseguiti in base al precedente ordinamento*", quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale.

Ci si sofferma ancora sul dato testuale della lettera f) e si focalizza l'attenzione sulla ratio della previsione in parte qua viene utilizzata in relazione alla durata annuale la locuzione avverbiale "corrispondente" a 1500 ore e 60 crediti.

Del resto, nel verbale n. 7 la Commissione, nel dettare i criteri di valutazione dei titoli contemplati dalla lettera f) precisa che il candidato

deve certificare/documentare che il titolo conseguito sia di durata annuale,  
- corrispondente a 1500 ore e 60 CFU secondo il nuovo ordinamento  
universitario - , e ottenuto con esame finale.

Esigenze di logica e ragionevolezza, desumibili dalla stessa formulazione  
letterale della previsione in commento, impongono di ritenere pienamente  
valutabili anche i titoli post lauream conseguiti ante riforma post  
universitaria.

Il regolamento contenuto nel D.M. 270/2004 all'art. 13, recante norme  
transitorie e finali, al comma 2 prevede che: *"le università adeguano i  
regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di  
cui all'art.10 recante la modifica delle classi di studio vigenti entro i  
termini stabiliti dai medesimi decreti sentita la CRUI"*.

Al comma 5 è previsto che: *"a seguito dell'adozione dei regolamenti  
didattici di ateneo le università assicurano la conclusione dei corsi di  
studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici  
previgenti"*.

La lettura delle disposizioni transitorie rassicura che la fase di adeguamento  
dei regolamenti didattici concernenti, fra gli altri, anche la tenuta dei corsi  
preordinati al conseguimento dei neo istituiti titoli - master - sia successiva  
alla conclusione dei corsi di perfezionamento frequentati dalla ricorrente  
che, essendo stati svolti con durata annuale del corso, devono ritenersi in  
rapporto di equipollenza rispetto ai corsi corrispondenti a 1500 ore e 60  
crediti.

Del resto, avalla la interpretazione data la circostanza che l'organizzazione  
dei corsi di formazione post universitaria e la relativa dimensione

strutturale è rimessa alla autonominata degli atenei e l'obbligo di adeguamento contenuto nelle norme transitorie del DM 270/2004 attesta che, a tale data, gli atenei non avessero ancora all'unanimità adeguato l'organizzazione dei corsi alle disposizioni introdotte dal legislatore di riforma.

Resta dimostrato un ulteriore profilo di illegittimità delle valutazioni operate dall'Organo tecnico per tutte le censure formulate con il presente mezzo.

**5. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL  
PERSONALE SCOLASTICO UFF. II DEL MIUR -  
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI  
PROCEDURE CONCORSUALI - VIOLAZIONE ART. 6 E  
ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE ART. 6 D.P.R.  
140 DEL 10.07.2008 - VIOLAZIONE DEL D.M. 270/2004 -  
VIOLAZIONE L. N. 43/2005 - VIOLAZIONE D.P.R. N.  
162/1982 E L. N. 341/1990 - ECCESSO DI POTERE -  
OMESSA ED ERRONEA ISTRUTTORIA - INESISTENZA  
DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA -  
VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 E ART. 97 COST.**

Al punto g) della tabella è contemplata la valutabilità quale titolo culturale della partecipazione a corsi di formazione della durata di non meno di 20 su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome.

La ricorrente ha dichiarato e successivamente auto-certificato, nonché documentato la partecipazione a n. 6 corsi di formazione sui temi contemplati dalla lettera g) della tabella allegata al bando di concorso.

Incomprensibilmente, pur in presenza di candidato in possesso di un numero di attestati di partecipazione ai corsi di formazione superiore a 5, la commissione non ha assegnato il punteggio pieno, ma solo 0,20.

Dalla stessa scheda di valutazione versata in atti non è dato comprendere quali titoli siano stati ritenuti passibili di positiva valutazione e quali, invece, estromessi dall'attribuzione di punteggio.

L'attribuzione di un punteggio meramente numerico, unico e globale, congiunta alla immotivata estromissione valutativa di titoli ritualmente dichiarati e documentati, aggrava l'illegittimità dell'operato del concorso,

*"con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione e con l'attribuzione di un unico punteggio"* (cfr.

C.d.S., sez. IV, 23.11.1995, n. 950; id. V, 25.05.1985, n. 224; C.d.S., sez. V, 06.03.1981, n. 79; Tar Liguria, Genova, sez. II, 27.07.2006, n. 833; C.d.S., sez. V, 22.02.2011, n. 1091).

Sul punto, il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha rilevato che:

*"la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quale ragione"* (cfr. C.d.S., sez. III,

09.07.2013, n. 3642; Tar Campania, Napoli, sez. II, 15.06.2007, n. 6192; C.d.S., sez. VI, 30.03.2003, n. 2331).

Il che conferma l'illegittimità della decurtazione dei punteggi in difetto dei presupposti atti a validare le scelte cristallizzate solo nella graduatoria definitiva del concorso.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

### ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni che precedono provano la incontestabile illegittimità degli atti impugnati, fondando la prognosi di esito favorevole del presente giudizio.

Vi è altresì pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la richiesta di tutela cautelare, atteso che la rivalutazione dei titoli nella corretta applicazione delle previsioni del bando di concorso comporterebbe incremento del punteggio conseguito dalla ricorrente in misura tale da consentire a quest'ultima l'inserimento nel range dei 101 candidati da dichiarare vincitori della procedura concorsuale e da immettere in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

### P.Q.M.

Previa sospensiva, accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti proposti con ogni conseguente statuizione. Ai soli fini fiscali si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato.

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Antonia Dal Ponte

**RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53**


L'anno **duemilaquindici** il giorno **12** del mese di **maggio** ad istanza del  
ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria  
Laura Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15  
autorizzato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad  
avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del  
21/01/94 previa annotazione al numero 106 A 104 ho notificato il  
ricorso che precede mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a  
cura dell'Ufficio Postale di Napoli:

1) Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in  
persona del legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura  
distrettuale dello Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz  
n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




2) All'**Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del  
legale rapp.te il Ministro p.t., presso l'Avvocatura distrettuale dello  
Stato, che lo difende *ope legis*, in Napoli alla via Diaz n. 11

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio





3) Alla Prof.ssa Anna Errichiello, residente in Afragola, alla via  
Giovanni Amendola, 133

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio




4) Alla prof.ssa Iolanda Manco, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria  
Annunziata, Gaetano Paolino e Anna Pina Micuccio, con i quali elett.te  
domicilia in Salerno, Piazza Sant'Agostino, 29

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio



N. Raccomandata

76657953463-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.w1919) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFF. Ed. BGLF cb AW. DISTR.		N° CIV.
	VIA A. DIAZ		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		N° CIV.
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 316  
 Causale: AG 13/05/2015 18:00  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BAR: 766846290767  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953465-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.w1919) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MTUR cb AW. DISTR.		N° CIV.
	VIA A. DIAZ		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		N° CIV.
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 317  
 Causale: AG 13/05/2015 18:01  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BAR: 766846290778  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953461-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.w1919) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PSSA Islands Bank cb AW. Padova		N° CIV.
	VIA S. ANTONIO		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		N° CIV.
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 315  
 Causale: AG 13/05/2015 17:59  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BAR: 766846290764  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657953462-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.w1919) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PSSA FRONZANO ANNA		N° CIV.
	VIA G. ARSIZOLA		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

MITTENTE	Avv. Maria Laura Rita Laudadio		N° CIV.
	Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli		
VIA / PIAZZA		N° CIV.	
C.A.P.		COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 318  
 Causale: AG 13/05/2015 18:02  
 Peso gr.: 79 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BAR: 766846290756  
 (accettazione manuale) TASSE



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2015, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Lucia Di Lorenzi, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Laura Rita Laudadio,  
Antonia Dal Ponte, con domicilio eletto presso Maria Laura Laudadio in Napoli,  
Via Caracciolo N.15;

*contro*

Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e  
della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli,  
domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

*nei confronti di*

Anna Errichiello; Iolanda Manco, rappresentato e difeso dagli avv. Maria  
Annunziata, Gaetano Paolino, Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto presso  
Maria Annunziata in Salerno, piazza S. Agostino, 29;

*per l'annullamento*

del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania uff. v - dirigenti scolastici, in data 18.12.2014 prot. n. aoodrca.9248, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con ddg in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 4,20 punti per titoli culturali e 2,30 per titoli professionali.

Nel ricorso per motivi aggiunti depositati in data 20 maggio 2015: - del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania uff. v - dirigenti scolastici, in data 1° aprile 2015 prot. n. aoodrca.3355, che approva la graduatoria generale di merito del concorso bandito con ddg in data 13.7.2011, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 5 punti per titoli culturali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di prelievo per la trattazione della causa nel merito; considerato che l'urgenza nella trattazione discende nella specie dalla avvenuta definizione nel merito di numerose controversie analoghe proposte da soggetti inseriti nella medesima graduatoria, per cui è opportuno e rispondente a principi di imparzialità procedere alla definizione nel merito delle impugnative proposte da tutti i soggetti facenti parte della medesima graduatoria, al fine di rendere un assetto definitivo anche in ordine alla conseguente attribuzione delle sedi ai futuri dirigenti scolastici; Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011, tra cui il mancato riconoscimento di titoli culturali e corsi di aggiornamento, titoli di servizio ;

Considerato che , ai fini della decisione del merito, parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali

L'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 20 febbraio 2016 , con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine di ulteriori 10 giorni; qualora la parte opti per la notifica individuale, i termini assegnati sono prorogati di 7 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 11.5.2016,

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva; fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 11.5.2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 14 gennaio 2016.

**Il Presidente ff  
Anna Pappalardo**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione del decreto del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 135/2016

La prof.ssa Lucia Di Lorenzi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 1032/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011, in parte qua vede la ricorrente collocata al 247° posto; dei verbali della Commissione di valutazione dei titoli e predeterminazione dei criteri (ricorso introduttivo); del D.D.G. del M.I.U.R. prot. n. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione (motivi aggiunti). La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli posseduti. Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale e l'udienza pubblica e' fissata per il 11.05.2016. Il testo integrale del ricorso puo' essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)). I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata che ricoprono le posizioni dal n. 88 al n. 246, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, De Donno Antonella, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito

Gilda, De Maio Angelo, Russo Giovanni, Commone Anna, Di Guida Giuseppina,  
Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba,  
Napolitano Francesca, Merola Patrizia, Pumpo Anna, Borrelli Nicola, Massimo  
Lucia, Masone Claudia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale  
Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola  
Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna,  
Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba  
Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra,  
Natalino Daniela, Formisano Patrizia, Sassi Monica, Cappiello Pasqua, Trapanese  
Raffaelina, Zullo Filomena, Rije Diego, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo  
Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Strocchia  
Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Massaro Marianna,  
Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchiaro Caterina,  
D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patricia, Brenca Rita, Florimonte Renata,  
Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano  
Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Palma Maria, Di Martino Sergio,  
Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata, Sica Sara, Celano Lea, Crisci  
Giuseppe, Pizzarelli Antonio, D'agostino Maria, Esposito Paolina, Di Gennaro  
Teresa, Lombardo Annarosaria, Falco Vincenzo, Saccone Antonio, Calenzo  
Maurizio, Bosco Anna, Buono Maria Luisa, Agovino Angela, Cuccurullo Carmela,  
Solidone Donatella, Mollica Franco, Zeppetella Del Sesto Mariantonietta Rosaria,  
Capuano Giacomina, Pellegrino Antonietta, Gallinari Gaetano, Ranieri Lucia,  
Funaro Maria, Pagano Patrizia Giovanna, Amoriello Gina, Cuomo Giovanna, Lardo  
Rosangela, Bruzzaniti Natale, Amato Luigi, Tepedino Maria Gioconda, Marino  
Rosalia, Festino Augusto, Bruno Rosa, Palumbo Sofia, Sarnelli Silvana, De Pasquale

Giovanni, Velotti Luca, Rivera Giovanni, Prisco Rosa, Scavo Marilena, Pezzuto  
Elisanna, Ugatti Gabriella, Del Deo Fabiola, Marro Giovanni, De Majo Ginevra,  
Iavarone Rosaria, Squillace Fabiana, Marulo Maria Rosaria, De Simone Luca,  
Mosca Carmela, Cavaliere Raffaele, Taddeo Laura, Carrino Candida, Cuomo Paola,  
Senatore Ester, Puca Anna Maria, Varriale Antonio, d'Urzo Antonella, Sciorio  
Amalia, Canosa Rita, Giuseppina Marzocchella, Conte Luigia, Pirro Ferdinando,  
Papalino Rosaria, Massaro Marianna, Scagliola Maria Rosaria, Motti Luisa Diana,  
Rella Gennaro, Reggiani Lucia, Arpaia Albina, Ammirati Rosanna, D'agostino  
Alessandra, Aversa Angelina, Passariello Rosetta, D'errico Tiziana, Del Barone  
Patrizia, Iasevoli Tania, Tangredi Rosa. Avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal  
Ponte

## TAR CAMPANIA - NAPOLI

(GU Parte Seconda n.16 del 6-2-2016)

Integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, in esecuzione del decreto del T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 135/2016

La prof.ssa Lucia Di Lorenzi, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Maria Laura Laudadio e Antonia Dal Ponte, ha proposto ricorso R.G. n. 1032/2015 e successivi motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania-Napoli per l'annullamento, previa sospensiva: della graduatoria generale di merito pubblicata il 18.12.2014 del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. del M.I.U.R. del 13.07.2011, in parte qua vede la ricorrente collocata al 247° posto; dei verbali della Commissione di valutazione dei titoli e predeterminazione dei criteri (ricorso introduttivo); del D.D.G. del M.I.U.R. prot. n. AGODRCA.3355 del 01.04.2015, di rettifica della graduatoria generale di merito; della scheda di valutazione del candidato e dei verbali n. 2 e n. 7 della Commissione (motivi aggiunti).

La ricorrente ha denunciato la mancata attribuzione del punteggio spettante sulla base dei titoli posseduti. Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) mediante l'inserimento del numero di registro generale e l'udienza pubblica e' fissata per il 11.05.2016. Il testo integrale del ricorso puo' essere consultato sulla home page del sito internet dell'USR Campania - Napoli ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)).

I controinteressati, destinatari della notifica per pubblici proclami, sono i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito rettificata che ricoprono le posizioni dal n. 88 al n. 246, come da elenco nominativo che segue e che, ove interessati, possono costituirsi: Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Maria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Virelli Carmela Maria, De Donno Antonella, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Nello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Russo Giovanni, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosaiba, Napolitano Francesca, Merola Patrizia, Pumpo Anna, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Masone Claudia, Simonelli Filomena, Cerone Gianpiero, Conte Maria Vitale Rosa, Cipriano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola Viscariello Mariene, Di Maio Elisabetta, Mangano Amelia,

Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane, Petrucci Marina, Formisano Alessandra, Natalino Daniela, Formisano Patrizia, Sassi Monica, Cappiello Pasqua, Trapanese Raffaelina, Zullo Filomena, Rije Diego, Matrone Rosalba, Mirabella Cristina, Punzo Colomba, Mascolo Carmela, Coletta Francesca, Cerrito Antonietta, Strocchia Carmine, Comune Virginia, Carnevale Paola, Marone Emilia, Massaro Marianna, Manco Iolanda, Cimmino Concetta, Fierro Anna Maria, Cernicchio Caterina, D'ambrosio Michele, Migliore Rossella Patricia, Brenca Rita, Florimonte Renata, Viola Alessandra, Miracapillo Palma, Renga Ione, Longo Francesca, Martano Giovanna, Prudente Antonietta, Minghelli Debora, Palma Maria, Di Martino Sergio, Di Muzio Nicola, Moschella Maria Annunziata, Sica Sara, Celano Lea, Crisci Giuseppe, Pizzarelli Antonio, D'agostino Maria, Esposito Paolina, Di Gennaro Teresa, Lombardo Annarosaria, Falco Vincenzo, Saccone Antonio, Calezo Maurizio, Bosco Anna, Buono Maria Luisa, Agovino Angela, Cuccurullo Carmela, Solidone Donatella, Mollica Franco, Zeppetella Del Sesto Mariantonietta Rosaria, Capuano Giacomina, Pellegrino Antonietta, Gallinari Gaetano, Ranieri Lucia, Funaro Maria, Pagano Patrizia Giovanna, Amoriello Gina, Cuomo Giovanni, Lardo Rosangela, Bruzzeniti Natale, Amato Luigi, Tepedino Maria Gioconda, Marino Rosalia, Festino Augusto, Bruno Rosa, Palumbo Sofia, Sarnelli Silvana, De Pasquale Giovanni, Velotti Luca, Rivera Giovanni, Prisco Rosa, Scavo Marilena, Pezzuto Elisanna, Ugatti Gabriella, Del Deo Fabiola, Mario Giovanni, De Majo Ginevra, Iavarone Rosaria, Squillace Fabiana, Marulo Maria Rosaria, De Simone Luca, Mosca Carmela, Cavaliere Raffaele, Taddeo Laura, Carrino Candida, Cuomo Paola, Senatore Ester, Pucca Anna Maria, Varriale Antonio, d'Urzo Antonella, Sciorio Amalia, Canosa Rita, Giuseppina Marzocchella, Conte Luigia, Birro Ferdinando, Papalino Rosaria, Massaro Marianna, Scagliola Maria Rosaria, Motti Luisa Diana, Rella Gennaro, Reggiani Lucia, Arpaia Albina, Ammirati Rosanna, D'agostino Alessandra, Aversa Angelina, Passariello Rosetta, D'arrico Tiziana, Del Barone Patrizia, Iasevoli Tania, Tangredi Rosa.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Antonia Dal Ponte

TX16ABA433

